

H-FARM S.P.A.



H-FARM®

**PROCEDURA RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E OPERAZIONI SUL CAPITALE**

Documento in vigore dal

3 luglio 2016

Premessa

In applicazione del combinato disposto degli articoli 17 e 31, nonché degli articoli 24 e 25 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il **Regolamento Emittenti AIM Italia**), il Consiglio di Amministrazione di H-Farm S.p.A. (**H-Farm** o la **Società**), nella riunione del 9 ottobre 2015 ha approvato la presente procedura per la gestione delle informazioni privilegiate e delle operazioni sul capitale (la **Procedura**). Successivamente, con efficacia dal 3 luglio 2016, il Consiglio di Amministrazione della Società ha modificato la presente Procedura al fine di conformarla alle disposizioni di cui all'articolo 7 e seguenti del Regolamento UE 596/2014.

La presente Procedura è entrata in vigore a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**AIM Italia**) ed è in vigore nella versione attuale dal 3 luglio 2016.

1 Definizioni

1.1 I termini e le espressioni in maiuscolo, ove non diversamente specificato, hanno il significato qui di seguito previsto:

Amministratore Delegato indica l'amministratore delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 2381, comma 2, cod.civ.;

Azioni indica le azioni ordinarie della Società;

Collegio Sindacale indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;

Consiglio di Amministrazione indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

Controllate indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.;

Dipendenti indica i dipendenti della Società non compresi tra i Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti);

Fatti Rilevanti ha il significato indicato nell'articolo 5 della presente Procedura;

Gruppo: indica la Società e le sue Controllate;

Informazione Rilevante si intende ogni informazione idonea a diventare un'informazione Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale.

Informazioni Privilegiate si intendono le informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche e che riguardano direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari. Ai fini della presente definizione:

– un'informazione è di "carattere preciso" se:

(a) si riferisce a un complesso di circostanze che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e

(b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari;

– per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari” si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d’investimento.;

Investor Relator indica il responsabile della funzione *investor relation* della Società;

Presidente del Consiglio di Amministrazione indica il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di volta in volta in carica;

Responsabile ha il significato indicato nell’articolo 3.3 della presente Procedura;

Soggetti Rilevanti indica:

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d’ufficio partecipano alle riunioni dell’organo amministrativo, in relazione a tutte quelle Informazioni Privilegiate che concernono la Società;
- (c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere a) e b) che precedono nelle società Controllate;

Strumenti Finanziari qualsiasi strumento finanziario emesso dalla Società che sia stato ammesso alle negoziazioni su AIM Italia.

TUF indica il Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive modificazioni e integrazioni.

2 Destinatarî della Procedura

- 2.1 La presente Procedura è destinata ai Soggetti Rilevanti e contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Rilevanti nonché le modalità di comunicazione all’esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate e alle Informazioni Rilevanti.
- 2.2 Nel caso in cui soggetti diversi dai Soggetti Rilevanti, in occasione di particolari operazioni, dovessero avere accesso ad Informazioni Rilevanti e/o a Informazioni Privilegiate, la Società provvederà a concludere con tali soggetti appositi accordi di confidenzialità. È fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 4 della Procedura.
- 2.3 È fatto espresso obbligo ai Soggetti Interessati di trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate di cui dovessero venire a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni, al fine sia di tutelare l’interesse della Società e del Gruppo riserbo sui propri affari, sia di evitare abusi di mercato.
- 2.4 È fatto divieto ai Soggetti Interessati di comunicare all’esterno Informazioni Rilevanti ovvero Informazioni Privilegiate prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabili.
- 2.5 È inoltre fatto divieto ai Soggetti Interessati di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni si riferiscono.
- 2.6 La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato.

3 Valutazione delle Informazioni

- 3.1 I Soggetti Rilevanti devono informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società nonché l'Investor Relator di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le società del Gruppo che essi ritengono potenzialmente essere Informazioni Privilegiate e/o Informazioni Rilevanti ovvero Fatti Rilevanti (come di seguito definiti) e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i Dipendenti della Società sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerano potenzialmente di natura privilegiata o rilevante ovvero i Fatti Rilevanti (come di seguito definiti) e di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa. Ove l'Informazione Rilevante e/o l'Informazione Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, da aggiornare periodicamente, almeno una volta ogni 7 (sette) giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione, i Soggetti Rilevanti sono tenuti informare il Responsabile (come di seguito definito) in merito allo stato di avanzamento
- 3.2 La valutazione del carattere privilegiato e/o rilevante delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al mercato, è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da ciascun Amministratore Delegato della Società mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura del Responsabile (come di seguito definito) di concerto con il nominated adviser della Società (il **Nomad**).
- 3.3 Spetta a ciascun Amministratore Delegato provvedere al trattamento e alla gestione delle Informazioni Privilegiate e/o Rilevanti concernenti la Società e le sue Controllate. In loro assenza, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, l'Investor Relator. Costoro, nei momenti di competenza, assumono il compito di responsabile del trattamento delle Informazioni Privilegiate (il **Responsabile**).
- 3.4 Ciascun Responsabile provvede al trattamento delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso i canali autorizzati, e vigila affinché la circolazione all'interno della Società di dette Informazioni Privilegiate sia svolto senza pregiudizio del loro carattere privilegiato.
- 3.5 E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e a tutti i Dipendenti venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate e/o Rilevanti in ragione dell'ufficio da loro ricoperto all'interno della Società o del Gruppo di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società o del Gruppo.

4 Esclusioni

- 4.1 La Società, previo assenso del Responsabile, nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, può comunicare in via confidenziale le Informazioni Privilegiate, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, a soggetti terzi - purché questi ultimi siano soggetti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- (i) consulenti propri o di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
 - (ii) la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;
 - (iii) soggetti con i quali la Società stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri strumenti finanziari);
 - (iv) banche, nell'ambito dell'attività di concessione di affidamenti;
 - (v) agenzie di *rating*;

- (vi) rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentino;
 - (vii) qualsiasi ufficio governativo, Banca d'Italia, l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, Borsa Italiana S.p.A. ed ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.
- 4.2 La Società provvede all'atto del rilascio di tali Informazioni Privilegiate ad acquisire dai suddetti soggetti una dichiarazione che i medesimi si dichiarano consapevoli della circostanza che non potranno negoziare le Azioni sull'AIM Italia sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state rese note al pubblico.
- 4.3 Qualora il Responsabile abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che sia violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione sia tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a una sostanziale oscillazione del prezzo delle Azioni, deve pubblicare senza indugio tali Informazioni Privilegiate.
- 4.4 Qualora tali Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche, la Società deve comunicare al pubblico tali informazioni, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio nel caso di divulgazione non intenzionale.

5 Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate

- 5.1 Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura (ciascuno, il **Fatto Rilevante**):
- (a) ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;
 - (b) dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
 - (c) acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
 - (d) rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
 - (e) operazioni sul capitale;
 - (f) emissione di *warrant*, obbligazioni o altri titoli di debito;
 - (g) modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati;
 - (h) perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
 - (i) operazioni di fusione e scissione;
 - (j) conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
 - (k) conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
 - (l) controversie legali;
 - (m) cambiamenti nel personale strategico della società;
 - (n) operazioni sulle azioni proprie;
 - (o) presentazioni di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
 - (p) richiesta di ammissione a procedure concorsuali;

- (q) operazioni con parti correlate;
- (r) rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- (s) le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquistato un sufficiente grado di certezza; e
- (t) le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione.

6 Riservatezza in fase di formazione di Informazioni Privilegiate

6.1 I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:

- (a) evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
- (b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
- (c) custodire i suddetti documenti in loro possesso in maniera tale da limitare i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato;
- (d) assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza prevenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.

6.2 I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.

6.3 Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura "STRETTAMENTE RISERVATO".

6.4 I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti e i Dipendenti coinvolti ne informano senza indugio il Responsabile, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

7 Comunicazione all'esterno delle informazioni relative alla Società o alle sue Controllate

7.1 Il Responsabile procede, a nome della Società ed attraverso l'ufficio di Investor Relator della Società e di concerto con il Nomad, a gestire ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.

- 7.2 La divulgazione nei loro confronti delle informazioni è in ogni caso effettuata in modo completo, tempestivo ed adeguato, evitando asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.
- 7.3 Qualora agli altri Soggetti Rilevanti sia richiesto da un terzo soggetto la divulgazione di informazioni, dati o documenti non riservati riferiti alla Società o alle sue Controllate, è necessario che tali Soggetti Rilevanti procedano alla richiesta del nulla osta al Responsabile e da quest'ultimo ricevano per iscritto l'assenso alla diffusione delle suddette informazioni.
- 7.4 Qualora le informazioni abbiano ad oggetto operazioni sul capitale della Società che abbiano effetti sui diritti degli azionisti della stessa, le stesse devono essere comunicate a Borsa Italiana S.p.A. con congruo anticipo rispetto alla prevedibile data di esecuzione dell'operazione, in conformità a quanto previsto nelle "Procedure per le Operazioni sul Capitale" pubblicate da Borsa Italiana S.p.A..
- 7.5 Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate e/o Rilevanti, ogni comunicazione all'esterno è di esclusivo compito del Responsabile, il quale, di concerto con il Nomad, ne determina l'assoggettamento alla disciplina di cui al successivo Articolo 8 della presente Procedura.

8 Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

- 8.1 I Soggetti Rilevanti, i Dipendenti e i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue Controllate di cui siano venuti a conoscenza. L'obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari.
- 8.2 Quando l'informazione viene valutata dai soggetti individuati al precedente Articolo 3.2, come Informazione Privilegiata, la stessa dovrà essere resa pubblica senza indugio, in conformità alla presente Procedura ed alla normativa di legge e regolamentare vigente, salvo che possa trovare applicazione la disciplina in tema di ritardo di cui al successivo Articolo 9.
- 8.3 Il Responsabile provvede, con l'ausilio dell'Investor Relator, a predisporre le comunicazioni al pubblico delle Informazioni Privilegiate ed a trasmetterle in bozza, tramite l'Investor Relator, al Nomad per sua opportuna informazione e commenti.
- 8.4 La Società procede alla comunicazione al pubblico mediante SDIR delle Informazioni Privilegiate, avvalendosi dell'ufficio Investor Relator.
- 8.5 Il Responsabile si assicura che le Informazioni Privilegiate comunicate non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni. Ciascuna comunicazione al pubblico deve, pertanto, contenere tutte le Informazioni Privilegiate rilevanti ed è divulgata in modo completo e tempestivo dall'Investor Relator secondo le modalità previste dalla presente Procedura e dalla normativa di legge e regolamentare vigente al fine di evitare asimmetrie informative tra i destinatari.
- 8.6 Le Informazioni Privilegiate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR; a tal fine le Informazioni Privilegiate devono essere gestite adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio alcuno per la Società e/o le società del Gruppo sino al momento in cui le medesime Informazioni Privilegiate non vengano comunicate al pubblico nel rispetto di quanto sopra previsto.
- 8.7 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle altre società del Gruppo è in ogni caso responsabilità della Società. Le società del Gruppo, diverse dalla Società stessa, devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

9 Regime del Ritardo

- 9.1 La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- (a) la comunicazione al pubblico possa probabilmente pregiudicare i legittimi interessi della Società;
 - (b) il ritardo non induca in errore il pubblico su circostanze e fatti essenziali;
 - (c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate.
- 9.2 La decisione di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata spetta ai soggetti individuati al precedente Articolo 3.2, i quali, ad esito della valutazione, dovranno darne tempestiva comunicazione al Responsabile e al Nomad.
- 9.3 La Società, per il tramite del Responsabile, di concerto con il Nomad, è tenuta a effettuare la comunicazione delle Informazioni Privilegiate con le modalità di cui al precedente Articolo 8 e a notificare a Consob (via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo Comunicazione"), immediatamente a seguito della comunicazione al pubblico delle predette Informazioni Privilegiate, l'avvenuto ritardo, fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con le quali sono state soddisfatte le condizioni di cui al precedente Articolo 9.1.
- 9.4 Qualora la comunicazione delle Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente agli Articoli 9.1 e 9.2 che precedono e, in pendenza di tale ritardo, la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società sarà tenuta a comunicare, con le modalità di cui al precedente Articolo 8, quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate.
- 9.5 Ai fini del precedente Articolo 9.4, la riservatezza si considera essere venuta meno nelle situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito ad Informazioni Privilegiate (la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi degli Articoli 9.1 e 9.2 che precedono) e tale voce sia sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza delle stesse non è più garantita.

10 Istituzione del Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate

- 10.1 Le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto della Società, hanno accesso su base regolare od occasionale a Informazioni Privilegiate sono iscritte in un apposito registro istituito e tenuto dalla Società in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.
- 10.2 La Società, per il tramite dell'Investor Relator, si assicura che tutte le persone figuranti nel registro delle persone aventi accesso alle Informazioni Privilegiate prendano atto per iscritto degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione in tale registro e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.
- 10.3 Il registro contiene le informazioni relative all'identità della persona censita e alla ragione per cui è iscritta, la data e l'ora in cui tale persona ha avuto accesso a Informazioni Privilegiate e la data da cui è iscritta.
- 10.4 Il registro deve essere aggiornato tempestivamente quando cambia la ragione per cui la persona è iscritta, deve essere iscritta una nuova persona, una persona iscritta non ha più accesso a Informazioni Privilegiate, specificando, in questo caso, a partire da quando. Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

- 10.5 Le persone iscritte sono tempestivamente informate circa la loro iscrizione e gli aggiornamenti che le riguardano.
- 10.6 I dati delle persone iscritte nel registro devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni successivi al venire meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.
- 10.7 L'Investor Relator è responsabile di mantenere aggiornato il registro stabilendo i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni in esso contenute, in modo da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa.
- 10.8 L'Investor Relator è responsabile di trasmettere a Consob, non appena possibile e dietro richiesta di quest'ultima, il registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate. Tale comunicazione dovrà essere effettuata via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it.

11 Violazioni del divieto di comunicazione di Informazioni Privilegiate

- 11.1 Si rammenta che l'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184, comma 3-*bis* e 185, comma 2-*bis*, TUF) e amministrativa (artt. 187-*bis* e 187-*ter* TUF) nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti e possono, altresì, dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società (artt. 187-*quinquies* TUF e 25-*sexies* D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)
- 11.2 La violazione degli obblighi stabiliti nella presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario. La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e/o dal Gruppo.
- 11.3 In caso di violazione da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione, il membro interessato non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
- 11.4 Se commessa da altri Soggetti Rilevanti (diversi dagli amministratori e dai sindaci) e dai Dipendenti, la violazione degli obblighi di cui alla presente Procedura può configurare per i soggetti tenuti alla sua applicazione illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative.
- 11.5 Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.
- 11.6 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile del trattamento delle Informazioni Privilegiate, provvede ad adottare nei confronti dei responsabili di violazione delle disposizioni sopra definite i provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni del codice civile.